



Comune di Malborghetto-Valbruna

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

L'anno **2020**, il giorno **10** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:00**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Componente		Presente/Assente
Preschern Boris	Sindaco	Presente
Piussi Marisa	Consigliere	Presente
Vuerich Alessandro	Consigliere	Presente
Buzzi Alessandro	Consigliere	Presente
Liuzzo Giovanna	Consigliere	Presente
Longhini Igor	Consigliere	Presente
Wedam Walter	Consigliere	Presente
Stocco Arianna	Consigliere	Presente
Moschitz Erica	Consigliere	Presente
Busetтини Alberto	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern Boris nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Malborghetto, li 08.06.2020

IL TITOLARE DELLA P.O.
F.to Rosalba Micossi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Malborghetto, li 08.06.2020

IL TITOLARE DELLA P.O. AREA
ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'UTI
F.to Rag. Patrizia Vuerich

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Alle ore 20.15 entra in aula la Consigliera Piussi. I presenti sono, di conseguenza, 10)

RILEVATO che con l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che al citato articolo 1, il comma 738 abroga la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

RICHIAMATO l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 nr. 160 ai seguenti commi:

- il comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa stessa;
- il comma 741 che definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- il comma 742 che indica nel comune il soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione

- il comma 744 che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- il comma 748 che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750 che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;
- il comma 751 che indica fino al 2021, l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura di base dello 0,10 per cento, prevedendo la facoltà per i Comuni di aumentarla fino all’0,25 per cento o ridurla fino all’azzeramento;
- il comma 753 che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;
- il comma 755 che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;
- il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- il comma 757 che stabilisce che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
- il comma 767 ove si dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- il comma 777 che ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RILEVATO che, ai sensi della sopra citata norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTA la Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I con cui veniva disposto che i territori agricoli situati sul territorio dei Comuni montani sono esenti dall'ICI;

VERIFICATO che il Comune di Malborghetto-Valbruna ricade all'interno dei comuni classificati montani dalla citata circolare ministeriale 9/1993, per cui i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al comma 755 i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al comma 767 prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare di cui al comma 777 può essere esercitata entro i limiti posti dall'articolo 52 comma 1 del D.Lgs 446/1997 recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	beni merce
0,86%	1,06%	0,76%	fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili
-------	-------	-------	----------------

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- Aliquota base: 0,7 %;
- Aliquota gruppi catastali "D": 0,76 %
- Aliquota fabbricati rurali: 0 %
- Aliquota beni merce; 0,25 %
- Aliquota abitazione principale categorie A1/A8/A9: 4 % con detrazione € 200,00
- Aliquota comodati gratuiti a parenti 1° grado: 0,5 %
- Aliquota immobili prod. Reddito fondiario art. 43 TU del DPR 917/1986; 0,4 %
- Aliquota immobili classificati C/1: 0,46 %

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Tutti gli immobili non ricompresi nelle altre tipologie specifiche	0,7 %	Si dispone di applicare l'aliquota del 7 per mille
Fabbricati censiti catastalmente nel gruppo D	0,76 %	Si dispone di applicare l'aliquota del 7,6 per mille
Fabbricati Rurali Strumentali	0	Si riconosce l'esenzione ai fabbricati rurali strumentali
Beni merce	0,25%	Si applica l'aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Abitazioni principali	0,4%	Si fa riferimento alle abitazioni principali censite nelle categorie A1, A8 ed A9 e relative pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 E C/7 con detrazione di € 200,00 annui.
Comodati parenti 1° grado	0,5 %	Si riconosce l'aliquota agevolata del 5 per mille, limitatamente ad una sola abitazione (e relative pertinenze per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, con contratto di comodato registrato. NON si applica alle fattispecie di comodato che già beneficiano della riduzione di cui all'art. 1, comma 747, lett. C) della L. n. 160/2019.

Immobili non produttivi di reddito fondiario	0,4 %	Si riconosce l'aliquota agevolata del 4 per mille agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR 917 del 1986 (con esclusione degli immobili classificati nella categoria catastale D)
Fabbricati censiti catastalmente nella categoria catastale C1	0,46 %	Si riconosce l'aliquota agevolata del 4,6 per mille agli immobili classificati nella categoria catastale C1

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la propria deliberazione di data odierna con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'IMU e che lo stesso decorre dal 01.01.2020;

VISTO in particolare l'articolo 22 del predetto regolamento che recita:

“1. I termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:

a. gravi calamità naturali;

b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo “D”.

RICORDATO che la scadenza di versamento dell'acconto IMU è fissata dalla Legge alla data del 16 giugno per l'acconto ed alla data del 16 dicembre per il saldo;

PRESO ATTO dell'attuale emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;

VISTO l'art. 177 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”;

VISTA la risoluzione n. 5/DF, Prot. n. 14159 dell'8 giugno 2020, del Ministero dell'Economia e Finanze;

RITENUTO di fissare al 16 settembre 2020 la scadenza dell'acconto IMU 2020, con esclusione del gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere al versamento senza avvalersi della proroga disposta con il presente provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

- SINDACO: afferma che l'intenzione dell'amministrazione, per l'anno 2020, era di quella di diversificare l'aliquota prevista per gli immobili a disposizione (c.d. seconde case), fissando un'aliquota più bassa per quelli posseduti da cittadini residenti nel Comune. E' risultato tuttavia, da un approfondimento condotto dall'ufficio tributi, che tale diversificazione potrebbe non essere legittima, per cui, per evitare di esporre il Comune a presumibili contenziosi, alla fine si è ritenuto di abbandonare questo proposito. Aggiunge che, a partire dall'anno 2020, l'amministrazione si era riproposta anche di iniziare un percorso di progressivo aumento delle aliquote; l'emergenza sanitaria tuttavia ha poi indotto a rimandare l'aumento agli anni successivi, in considerazione delle difficoltà economiche in cui molte famiglie si sono venute a trovare. Evidenzia che la nuova disciplina dell'IMU introduce la possibilità di tassazione dei fabbricati agricoli strumentali ma che l'amministrazione non intende esercitare tale facoltà, per cui l'aliquota per tali immobili è pari a zero; per i c.d. "beni merce", invece, si introduce l'aliquota dello 0,25 per cento e, per i fabbricati dati in comodato ai parenti in linea retta, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,5 per cento solo, però, in caso di esistenza di un contratto di comodato registrato. Per le aree edificabili, precisa che con delibera di giunta saranno stabiliti i valori con i quali deve essere calcolata la base imponibile; evidenzia che, da quest'anno, le aree pertinenziali di edifici, aventi una loro identità catastale, saranno considerate tali, e quindi non saranno tassate come aree edificabili, solo se le due particelle (quella identificativa dell'area pertinenziale e quella identificativa dell'edificio) saranno catastalmente graffate: in altri termini, è necessaria una prova documentale del legame pertinenziale. Ciò che preme evidenziare, in ogni caso, è che le aliquote del Comune di Malborghetto-Valbruna sono le più basse della zona e forse anche di tutta la nazione. Afferma che molti Comuni pensano di ritoccare al ribasso le aliquote IMU in seguito alle difficoltà socio-economiche legate all'emergenza sanitaria; l'amministrazione comunale ritiene invece di non percorrere questa via in quanto le eventuali agevolazioni, avendo base oggettiva e non soggettiva, potrebbero andare a vantaggio anche di proprietari che non hanno subito danni economici a causa dell'emergenza sanitaria. L'amministrazione preferisce invece percorrere la strada del riconoscimento di sostegni economici finanziari ai soggetti, in particolare alle attività produttive, che hanno subito effettivamente danni per effetto delle misure di lockdown, così come già stanno facendo lo Stato ed anche la Regione;
- Busetтини: ritiene che sia più che opportuno dare rimarcato rilievo mediatico ai virtuosismi dell'amministrazione comunale, affinché la gente abbia piena contezza che, grazie alla politica tributaria dell'amministrazione, nel Comune di Malborghetto-Valbruna si pagano meno tasse rispetto agli altri Comuni;

Con votazione resa per alzata di mano ed avente seguente risultato:

PRESENTI:10-
FAVOREVOLI:10-
CONTRARI:0-
ASTENUTI:0-

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto in premessa esposto;
- 2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio, indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
----------	--------------------

0,7 %	Aliquota applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nelle altre tipologie specifiche
0,76 %	Fabbricati censiti catastalmente nel gruppo D
0	Fabbricati Rurali Strumentali
0,25%	Beni merce
0,4%	Abitazioni principali con detr. annua € 200,00
0,5 %	Comodati parenti 1° grado (max 1 (una) abitazione, purchè destinata ad abitazione principale del comodatario) con esclusione delle fattispecie di comodato che già beneficiano della riduzione di cui all'art. 1, comma 747, lett. C) della L. n. 160/2019.
0,4 %	Immobili non produttivi di reddito fondiario
0,46 %	Fabbricati censiti catastalmente nella categoria catastale C1

3) di precisare che, nel caso di immobile ricadente in più di una fattispecie, venga applicata l'aliquota più favorevole al contribuente;

4) di differire il termine di pagamento dell'acconto IMU avente scadenza il 16.06.2020 al 16.09.2020, precisando che per gli immobili censiti in categoria catastale D rimane l'obbligo di rispettare la scadenza del 16.06.2020 in quanto il gettito è riservato allo Stato;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione di data odierna;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente seguente risultato:

PRESENTI:10-

FAVOREVOLI:10-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Preschern Boris

Il Segretario
F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/06/2020 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 30/06/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e dell'art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Malborghetto, li 15/06/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 10/06/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17).

Malborghetto,li 15/06/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15/06/2020 al 30/06/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Malborghetto, li 01/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti
